



ONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA

CDG

numero

17

data

03/05/2016

**OGGETTO: INDIRIZZI AL DIRETTORE GENERALE IN MERITO ALLA
CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA FRUTTETO**

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di Maggio alle ore 12:30 nella Sede Consortile, tramite invito scritto con prot. n° 1448 in data 22/04/2016 si è riunito il Consiglio di Gestione.

Eseguito l'appello risultano:

Nome		Presente	Assente
SCANAGATTI ROBERTO	PRESIDENTE	X	
SPAGNOLI IVO	COMPONENTE	X	
PALELLA PIETRO	COMPONENTE	X	
TOTARO GIUSEPPE	COMPONENTE		X
LONGO MASSIMILIANO LUCIO	COMPONENTE		X
PONTI PIETRO LUIGI	COMPONENTE	X	
VALLI CARLO EDOARDO	COMPONENTE	X	

Presenti n. 5 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario LAMPERTI LORENZO, il quale provvede alla redazione del verbale

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: INDIRIZZI AL DIRETTORE GENERALE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA FRUTTETO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

DATO ATTO che il "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" si è costituito in data 20.07.2009 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia e Comune di Monza, ai sensi degli artt. 112 e 115 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42;

RICORDATO che con la deliberazione del Consiglio di Gestione del 01.02.2012, n. 5 ha indicato gli indirizzi al Direttore generale per la gestione economica del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, stabilendo di procedere alla definizione di nuove concessioni e/o al rinnovo delle concessioni esistenti all'interno della Villa e del Parco a soggetti privati;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione del 20.07.2012, n. 21, con la quale è stata rinviata ogni decisione in merito al recepimento del contratto di concessione relativo alla Cascina Frutteto a favore della Scuola Agraria del Parco di Monza, contratto approvato con deliberazione di Giunta Comunale, ma non formalizzato mediante sottoscrizione dal Comune di Monza, in attesa di ulteriori approfondimenti;

RITENUTO opportuno, in mancanza di normativa specifica per enti territoriali/locali, applicare per analogia il D.P.R. 296/2005 – "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

PRESO ATTO che l'art.11 del D.P.R. 296/2005 sopra citato prevede la possibilità di dare in concessione gli immobili demaniali a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore, tra gli altri, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

EVIDENZIATO che il medesimo D.P.R. 296/2005 stabilisce che tali concessioni siano stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio;

PRESO ATTO che la stima del valore del canone di concessione della Cascina Frutteto, predisposta dall'Agenzia del Territorio, è determinata in € 181.945,00 annui;

RICORDATO che la Scuola di Agraria del Parco di Monza è stata fondata nel 1902 ed è Ente morale dal 1920, accreditata dalla Regione Lombardia, certificata UNI EN ISO 9001:2008 e qualificata come Ente di Ricerca; è costituita tra gli altri, anche dal Comune di Monza e pertanto, rientra tra i soggetti previsti dall'art. 10 all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, svolgendo compiti di utilità sociale nel campo della formazione e della riqualificazione professionale quale Centro di Formazione Professionale di riferimento su scala regionale e nazionale per l'erogazione di corsi di formazione specialistica, riqualificazione e aggiornamento per tecnici e operatori del verde, giardinieri, arboricoltori e forestali, florovivaisti, fioristi, progettisti del verde ecc.;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto sopra, il Consorzio ha inviato alla Scuola di Agraria del Parco di Monza già nell'anno 2013, una bozza di convenzione, contenente le seguenti condizioni:

- destinazioni d'uso per svolgimento di attività statutarie;
- canone annuale di € 60.000, pari al 33% del canone stimato dall'Agenzia del Territorio;
- durata anni otto, rinnovabili non tacitamente a seguito della verifica del permanere delle condizioni



di cui all'art. 11 del D.P.R. 296/2005;

- oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
- spese contrattuali, imposte e tasse a carico del concessionario;

DATO ATTO che nel corso degli anni successivi si sono svolte una serie di interlocuzioni con i vari amministratori della Scuola di Agraria che si sono succeduti, senza addivenire ad alcun accordo;

VISTA, da ultimo, la nota con la quale la Scuola di Agraria del Parco di Monza rispondendo alla proposta come sopra formulata, chiede che la concessione d'uso della Cascina Frutteto venga rilasciata alle seguenti condizioni:

- destinazioni d'uso per svolgimento di attività statutarie e complementari (fattoria didattica, ricettività turistico-rurale, punto ristoro, attività convittuali) nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
- durata di 15 anni;
- canone annuo di € 30.000,00;
- manutenzioni straordinarie a carico del concessionario solo per sistemazione delle coperture e fino alla concorrenza di € 10.000,00, annui per 8 annualità;
- ulteriori manutenzioni straordinarie a carico del Consorzio;
- prestazione di servizi specialistici nelle aree a verde di competenza del Consorzio, per un valore di € 6.000,00 annui;
- predisposizione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale consortile, per un valore di € 3.000,00 annui;
- manutenzione del frutteto matematico per un valore di € 4.000,00 annui;
- redazione di un masterplan per il restauro della composizione floristica nella zona del laghetto presso i Giardini Reali, un valore di € 21.000,00 una tantum;

GIUDICATO opportuno, in considerazione dell'importanza storica assunta dalla Scuola di Agraria in oltre 100 anni di presenza all'interno del Parco di Monza, della grande considerazione ottenuta sia a livello locale che nazionale nonché della funzione di rilevanza sociale svolta nell'ambito della qualificazione e riqualificazione professionale di cui è punto di riferimento per tutto il territorio, recepire parzialmente le richieste come sopra formulate dalla Scuola di Agraria, al fine di rispettare le disposizioni del sopra citato D.P.R. 296/2005, indicando al Direttore Generale i seguenti indirizzi cui attenersi nella predisposizione dell'atto di concessione:

- destinazioni d'uso per svolgimento di attività statutarie e complementari (fattoria didattica, ricettività turistico-rurale, punto ristoro, attività convittuali), nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
- durata di 6 anni, rinnovabili non tacitamente a seguito della verifica del permanere delle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 296/2005;
- canone annuo di € 30.000,00, pari al 16,5% del canone stimato dall'Agenzia del Territorio;
- prestazione di servizi specialistici nelle aree a verde di competenza del Consorzio, per un valore di € 6.000,00 annui;
- predisposizione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale consortile, per un valore di € 3.000,00 annui;
- redazione di un masterplan per il restauro della composizione floristica nella zona del laghetto presso i Giardini Reali, un valore di € 21.000,00 una tantum;
- oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
- spese contrattuali, imposte e tasse a carico del concessionario;

Tutto quanto sopra premesso, a voti unanimi

DELIBERA



Richiamando le motivazioni tutte espresse nella narrativa che precede, di indicare al Direttore Generale i seguenti indirizzi cui uniformarsi nella predisposizione dell'atto di concessione dall'immobile denominato Cascina Frutteto alla Scuola Agraria:

- destinazioni d'uso per svolgimento di attività statutarie e complementari (fattoria didattica, ricettività turistico-rurale, punto ristoro, attività convittuali), nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
- durata di 6 anni, rinnovabili non tacitamente a seguito della verifica del permanere delle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 296/2005;
- canone annuo di € 30.000,00, pari al 16,5% del canone stimato dall'Agenzia del Territorio;
- prestazione di servizi specialistici nelle aree a verde di competenza del Consorzio, per un valore di € 6.000,00 annui;
- predisposizione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale consortile, per un valore di € 3.000,00 annui;
- redazione di un masterplan per il restauro della composizione floristica nella zona del laghetto presso i Giardini Reali, un valore di € 21.000,00 una tantum;
- oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
- spese contrattuali, imposte e tasse a carico del concessionario.



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 02/05/2016:

**OGGETTO: INDIRIZZI AL DIRETTORE GENERALE IN MERITO ALLA CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA FRUTTETO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 03/05/2016

**IL DIRETTORE GENERALE
LAMPERTI LORENZO**



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente
SCANAGATTI ROBERTO



Il segretario
LAMPERTI LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 12/05/2016 al 27/05/2016 (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
LAMPERTI LORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno _____ (decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione - art. 134, c. 3 del TUEL
267/00)

Monza li _____

Il segretario
LAMPERTI LORENZO